MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 10

Col Regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei Consorzi indicati nella presente legge.

Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge. Saranno inoltre stabilite le norme per coordinare gli attuali capitolati di condotta colle disposizioni della presente legge.

Fra tali norme, dove le condizioni locali lo consentano, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi, nonche' alle supplenze nei casi di malattia.

Tutti i capitolati devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it